

9.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1972.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
CALABRÒ: Per l'istituzione di un servizio sanitario permanente negli stabilimenti della SINCAT di Priolo (Siracusa), e sulla morte dell'operaio Giuseppe Bellino (4-00428) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	284	DE MICHELI VITTURI: Sul percorso seguito in Udine da una marcia antimilitarista (4-01177) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 289
CARADONNA: Mancato arresto di Claudio Avvisati del gruppo Lotta continua, per l'aggressione di due membri del MSI, avvenuta a Roma il 1° settembre 1972 (4-01403) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	285	DE VIDOVIK: Sull'intervento della questura di Trieste alla manifestazione di apertura della marcia antimilitarista (4-01008) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 290
CARIGLIA: Sulle manifestazioni antisemitiche verificatesi in Italia (4-01092) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	286	DI PUCCIO: Sulla situazione ambientale nell'agenzia di Pisa della ditta Lazzi di Firenze (4-01101) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 290
CATANZARITI: Per la tempestiva costruzione della strada di collegamento Plati-Cirella (Reggio Calabria) (4-00776) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	287	FAENZI: Sull'assegno speciale corrisposto ai minatori delle province di Siena e Grosseto, affetti da silicosi (4-00698) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 291
COTECCHIA: Definizione dei parametri delle retribuzioni dovute ai sottufficiali di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza, forestali e agenti di custodia (4-01175) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	287	FLAMIGNI: Per l'assunzione di aiutofisioterapiste da parte degli enti ospedalieri e pubblici della provincia di Forlì (4-00678) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>) 291
COVELLI: Per la maggiorazione della pensione INPS agli ex dipendenti della ATAN di Napoli, in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici agli ex combattenti (4-00974) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	288	FRACANZANI: Provvedimenti a favore dei lavoratori della ditta Toba di Sarameola e di Brugine (Padova) (4-00453) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 292
D'AURIA: Sulle recenti assunzioni di personale presso le Tramvie provinciali di Napoli (4-00091) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	289	GIOMO: Turbative dell'ordine pubblico, in particolare a Milano (4-01404 e 01438) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 292
		LA MARCA: Per l'adeguamento delle pensioni a carico del Fondo di invalidità e vecchiaia dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia (4-00658) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 293
		LA MARCA: Sulle condizioni di lavoro allo stabilimento petrolchimico ANIC di Gela (Caltanissetta), e sul grave incidente occorso a due dipendenti della SMIM (4-01033) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 294

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1972

PAG.	PAG.		
MAGGIONI: Perequazione delle indennità di lavoro straordinario fra i portalettere di Milano-città e quelli della provincia (4-00395) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	295	POLI: Per il divieto d'uso di diserbanti tossici nelle risaie di Vercelli (4-01199) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	301
MANCUSO: Sul trattamento giuridico, economico dei dipendenti dell'impresa Costanzo di Enna (4-00771) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	295	QUERCI: Per l'integrale applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici a favore dei dipendenti pubblici, ex combattenti (4-00483) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	301
MENICACCI: Sul clima di tensione in atto a Terni (4-00898) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	296	RUSSO FERDINANDO: Per l'assunzione di un ulteriore contingente di idonei al concorso per operatori di esercizio, bandito dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni il 3 marzo 1965, n. 1542 (4-01221) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	303
MILIA: Ritardo nell'emanazione dei bandi di concorso per medici ospedalieri (4-00711) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	297	SKERK: Sull'attentato dinamitardo all'oleodotto di Trieste (4-01204) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	303
NICCOLAI GIUSEPPE: Sull'adesione di Luciano Della Mea ad un manifesto, distribuito a Pisa, fortemente critico nei confronti della polizia e sui trascorsi politici del giornalista stesso (4-00035) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	297	TOZZI CONDIVI: Sui criteri interpretativi della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti (4-00059) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	304
NICCOLAI GIUSEPPE: Per la rivalutazione delle pensioni antecedenti il 1° maggio 1968 (4-00219) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	298	TRIPODI GIROLAMO: Attentato dinamitardo alla sede comunale di Maropati (Reggio Calabria) (4-01068) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	305
NICCOLAI GIUSEPPE: Applicazione della legge 21 novembre 1945, n. 722, per l'adeguamento delle retribuzioni dei parastatali in rapporto a quelle dei dipendenti statali (4-00518) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	298	VALENSISE: Per l'entrata in funzione dell'acquedotto di San Vito nel comune di Palmi (Reggio Calabria) (4-00489) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	305
NICCOLAI GIUSEPPE: Sull'episodio di violenza verificatosi il 1° agosto 1972 allo stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-01085) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	299	VERGA: Per la tutela del lavoro minore, in relazione alla morte di Romeo Longhi avvenuta in un cantiere di Grassobbio (Bergamo) (4-00343) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	305
NOBERASCO: Provvedimenti per la prevenzione di malattie professionali negli stabilimenti SIRMA di Vado Ligure (Savona), Porto Marghera (Venezia) e Santo Stefano Magra (La Spezia) (4-00563) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	299		
PAZZAGLIA: Mancata applicazione nei confronti dei dipendenti dell'ENPAS della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti (4-00295) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	300		

CALABRÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della morte avvenuta in data recente presso gli stabilimenti della SINCAT, sili in Priolo di Siracusa, dell'operaio Giuseppe Bellino del reparto CR 1/2 avvenuta a quanto sembra per mancanza di assistenza medica, essendo detti stabilimenti privi di un servizio sanitario permanente.

Per sapere se intenda accertare i reali motivi del decesso dell'operaio Bellino e se intenda intervenire presso la SINCAT per la istituzione di un servizio sanitario permanente i sensi delle disposizioni legislative vigenti, tutela e a salvaguardia dei numerosi lavoratori che operano negli stabilimenti. (4-00428)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Sicusa ha accertato che il decesso del lavoratore Giuseppe Bellino non è stato determinato a cause connesse con l'attività lavorativa svolta negli stabilimenti della SINCAT - Monedison di Priolo, in quanto il lavoratore in questione espletava mansioni di guardiana, di controllo e di accertamento sullo stato e sul funzionamento degli impianti.

La morte del Bellino è stata determinata, secondo il referto dei medici dell'ospedale G. Di Maria di Avola, da emorragia sottoracnoidea.

Il lavoratore, il cui malore si è manifestato verso le ore 22,30 del 19 febbraio 1972, è stato ricoverato all'ospedale di Avola, per disposizione dell'infermiere di fabbrica, verso le ore 1,20 del 20 febbraio successivo ed è deceduto alle ore 14,40 dello stesso giorno, senza avere più ripreso conoscenza.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nell'ambito degli stabilimenti in questione, l'ispettorato ha comunicato che, presso l'inermeria centrale dell'azienda, il servizio medico, gestito dall'ENPI, assicura la presenza di sanitari dalle ore 8 alle ore 18 di tutti i giorni, con esclusione del sabato e della domenica, nei quali, per altro, sono presenti in fabbrica soltanto i dipendenti addetti alle lavorazioni continue. Per tutte le ore della giornata, compresi il sabato e le domeniche sono, comunque, presenti due infermieri.

Nelle giornate e negli orari in cui non si ha la presenza di medici, essi hanno, a turno, l'obbligo della reperibilità.

L'ispettorato del lavoro ha, infine, comunicato che sono attualmente in corso di definizione accordi tra la direzione aziendale e le appresentanze sindacali dei lavoratori per la istituzione di un servizio sanitario permanente indipendente da quello attualmente gestito all'ENPI - che assicuri la presenza di medici presso lo stabilimento per tutte le 24 ore d in tutte le giornate.

Il Ministro: COPPO.

CARADONNA. — *Ai Ministri dell'interno di grazia e giustizia.* — Per la parte di loro competenza, per conoscere i motivi per cui

non è stato disposto l'arresto di Avvisati Claudio domiciliato in Roma in via del Badile, 21 lotto 9 - Tiburtino III - capo del gruppo di « Lotta continua » della zona tiburtina autore unitamente ad altri elementi dell'aggressione contro il segretario della sezione del MSI di Portonaccio, Filippi Fernando e del giovane simpatizzante del MSI D'Eufemia Graziano, avvenuta il 1° settembre 1972 alle ore 20,40, in via Tiburtina.

L'interrogante chiede altresì di conoscere le ragioni per cui essendo stati gli aggrediti giudicati guaribili dai pronti soccorsi degli ospedali romani, rispettivamente il Filippi in giorni 8 e il D'Eufemia in giorni 12, l'autorità giudiziaria non ha provveduto come prescritto dal codice vigente, all'emissione del mandato di cattura nei confronti dell'Avvisati e suoi complici che girano indisturbati nella borgata romana. (4-01403)

RISPOSTA. — Verso le ore 20,45 del 1° settembre 1972, personale di pubblica sicurezza in servizio nella zona, veniva informato che, poco prima, il segretario della sezione del MSI di Portonaccio, Fernando Filippi, mentre transitava lungo la via Tiburtina, in compagnia di Graziano D'Eufemia, studente, era stato aggredito da un gruppo di giovani di « Lotta continua ».

Si poteva accertare, subito dopo, che una decina di giovani, intenti ad affiggere un manifesto del movimento extraparlamentare di sinistra « Lotta continua », dopo breve diverbio, avevano percosso i predetti Filippi e D'Eufemia, allontanandosi immediatamente.

Il Filippi indicava al sottufficiale del commissariato di zona, intervenuto sul posto, che il gruppo era capeggiato da tale Avvisati Claudio, domiciliato in via del Badile, 22, del quale venivano subito disposte le ricerche, che davano, però, esito negativo.

Verso le ore 22,55 dello stesso giorno, il D'Eufemia, accompagnato dal padre, si faceva medicare, al pronto soccorso del locale ospedale Policlinico, una piccola ferita lacero contusa con ematoma ed escoriazioni sul dorso della mano, ematomi alla regione delle palpebre zigomatiche ed ecchimosi al collo, giudicati guaribili in giorni 12 salvo complicazioni.

A sua volta, la mattina successiva, il Filippi si faceva medicare al pronto soccorso del locale ospedale San Giacomo, per contusioni alla regione frontale e lato sinistro labbro superiore, contusioni regione scapolare destra, emitorace sinistro e regione zigomatica destra,

contusione abrasa al ginocchio sinistro, giudicate guaribili in giorni 8 salvo complicazioni.

Anch'egli dichiarava di aver riportato le contusioni nell'incidente di cui si è detto prima.

I fatti sono stati tempestivamente riferiti alla procura della Repubblica di Roma con dettagliato rapporto della questura che prosegue, con ogni impegno, le indagini del caso.

In merito, comunque, alle valutazioni di carattere generale, che possano riferirsi allo episodio di cui si è fatta eco l'interrogazione, nonché agli indirizzi della politica di Governo in relazione allo stesso ed alle misure adeguate da adottare, si richiamano e si confermano le dichiarazioni rese il 28 settembre scorso alla Commissione affari interni della Camera dei deputati, in occasione dell'ampio dibattito svoltosi in quella sede circa la situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SARTI.

CARIGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione ai numerosi atti teppistici compiuti in varie località italiane contro cittadini ebrei, templi e cimiteri ebraici; atti che negli ultimi tempi si sono intensificati in modo preoccupante in coincidenza con la pubblicazione, da parte di case editrici facenti capo a noti personaggi dell'estrema destra, di libelli antisemitici di matrice dichiaratamente nazista — quali misure sono state prese per prevenire tali manifestazioni di intolleranza non compatibili con i principi che sono a fondamento della nostra Costituzione democratica e repubblicana. (4-01092)

RISPOSTA. — Il rabbino capo della comunità israelitica di Roma, il 22 maggio 1972, ha denunciato di avere ricevuto un anonimo minatorio in lingua tedesca, tramite posta, con timbro di annullo dell'affrancatura datato *Milano 15 maggio 1972* recante in calce una svastica con la scritta *legittima difesa ariana*.

Il fatto è stato riferito all'autorità giudiziaria e le accurate indagini disposte per la identificazione dell'autore della missiva hanno dato finora esito negativo.

Inoltre, verso le ore 8,15 del 18 maggio 1972, nel cortile del liceo Giulio Cesare sito in corso Trieste, si verificava una rissa tra elementi di opposta tendenza politica, originata dal fatto che un giovane di destra, ri-

masto sconosciuto, avrebbe apostrofato *sporco ebreo* lo studente Piero Morpurgo, di anni 18, mentre costui stava commentando l'assassinio del commissario capo di pubblica sicurezza Luigi Calabresi. Al sopraggiungere di personale di polizia, i contendenti si allontanavano precipitosamente, mentre tre di essi, tra cui il Morpurgo, venivano raggiunti, identificati e denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Morpurgo, nel tentativo di evitare l'identificazione, colpì alla testa, con un casco da motocicletta, il commissario capo di pubblica sicurezza Vincenzo Cioppa, provocandogli ferite guaribili in giorni 8, per cui venne tratto in arresto e denunciato anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Non consta che di recente « da parte di case editrici facenti capo a noti personaggi dell'estrema destra » siano stati pubblicati libri antisemitici; l'ultimo evento del genere risale a circa due anni orsono allorché è stata curata la riedizione del libello *Protocolli dei savi anziani di Sion* da parte di un sedicente Vermijon, identificato poi per Greco Umberto fu Natale, nato a Roma l'11 maggio 1894, ricoverato nell'istituto romano Don Orione, in via Poerio 36. Il predetto è autore anche di un altro libello antisemitico pubblicato, con lievi modifiche nel suo contenuto, sotto i seguenti titoli *Il cappio degli ebrei sul collo dell'umanità*, *Triangolo magico - ebraismo - massoneria - comunismo*, e *Le forze occulte che governano il mondo*.

Per quanto riguarda i gesti vandalici contro templi ebraici, è da ritenere che si intenda far riferimento agli atti di danneggiamento alla sinagoga di Gorizia, scoperti la mattina del 25 aprile 1972, in occasione della deposizione di una corona per la ricorrenza della festa della Liberazione.

Le indagini, immediatamente avviate, portarono, in breve, alla identificazione degli autori degli atti vandalici nelle persone di quattro minori (Sanità Roberto, di anni 18, Sanità Aurelio, di anni 16, Bramusso Alessandro, di anni 16 e Trani Guido, di anni 16, tutti confessi), i quali ammisero spontaneamente la loro responsabilità e vennero denunciati all'autorità giudiziaria.

Nel corso delle indagini, venne accertato che i danneggiamenti erano stati compiuti circa un mese prima della scoperta e che i quattro giovani, abitanti nelle zone viciniori al tempio, erano soliti recarsi nel vetusto edificio della sinagoga, utilizzato per le funzioni solo un paio di volte all'anno ed in stato di completo abbandono.

Le indagini esclusero, tuttavia, qualsiasi movente politico.

All'infuori di tali gesti vandalici, non consta che, negli ultimi tempi, si siano verificati episodi di razzismo antisemita.

In merito, comunque alle valutazioni di carattere generale, che possono riferirsi ai fatti in oggetto, nonché agli indirizzi della politica di Governo in relazione agli stessi ed alle misure adeguate da adottare, si richiamano e si confermano le dichiarazioni rese il 28 settembre 1972 alla Commissione affari interni della Camera dei deputati, in occasione dell'ampio dibattito svoltosi in quella sede circa la situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SARTI.

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO.
— *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere per quali motivi non si sia dato inizio ai lavori per la costruzione della strada, già finanziata, che collega Platì (centro) con la frazione Cirella (Reggio Calabria).

Gli interroganti richiamano l'attenzione sull'importanza e l'urgenza dell'opera, ricordano che profondo è il malcontento tra gli abitanti di Cirella per lo stato generale di abbandono e di isolamento. Contro tale stato di cose i cirelllesi (circa 2 mila anime) hanno più volte manifestato il loro malcontento, arrivando per protesta, ad astenersi dal voto.

Gli interroganti chiedono di sapere i provvedimenti che con l'urgenza del caso intendono adottare per rimuovere le difficoltà burocratiche per l'inizio dei lavori, tra l'altro importanti anche dal punto di vista dell'occupazione in una frazione ed in un comune dove molto vasto e drammatico è lo stato di disoccupazione. (4-00776)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno non ha mai finanziato la strada che collega il centro di Platì con la frazione Cirella.

Con l'occasione, si fa presente che nell'ambito del programma di opere civili in corso di realizzazione nei territori caratterizzati da particolare depressione, il comune di cui sopra ha usufruito di un finanziamento complessivo di 792,2 milioni di lire per la costruzione degli acquedotti di Cereri e della frazione Cirella, nonché per il rifacimento della rete idrica e fognante del centro abitato.

Inoltre, sono in istruttoria presso gli uffici della Cassa due progetti di asili infantili la cui ubicazione è prevista nel comune di Platì e nella frazione Cirella.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

COTECCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere notizie sulle iniziative che il Governo intende adottare per la sollecita definizione dei nuovi parametri, da porre a base delle retribuzioni dovute alle guardie, ai graduati ed ai sottufficiali di pubblica sicurezza, nonché ai pari grado dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei forestali e degli agenti di custodia.

Retribuzioni, che, in contrasto con il disposto dell'articolo 36 della Costituzione, sono attualmente inversamente proporzionali alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato da queste benemerite categorie di dipendenti dello Stato che svolgono, la loro attività in continuo rischio e pericolo, incerti sempre di conservare la loro integrità fisica in ogni servizio prestato. (4-01175)

RISPOSTA. — Le amministrazioni interessate, già in occasione del riassetto generale, condussero una incisiva azione intesa ad ottenere una rivalutazione delle posizioni del personale, formulando concrete richieste che però, furono accolte solo in parte.

La questione della revisione dei parametri dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate si è, pertanto, riproposta appena terminata l'operazione del riassetto ed ha formato anche oggetto di iniziative parlamentari nella decorsa legislatura (deputato Cascio - atto Camera n. 3406; senatore Arena - atto Senato n. 1870; deputato Ines Boffardi - atto Camera n. 3765), decadute per l'intervenuto scioglimento delle assemblee parlamentari.

In merito alle predette iniziative, questo Ministero si è espresso favorevolmente e continuerà a svolgere efficace azione per una positiva soluzione del problema.

Per altro, più che un aumento indiscriminato dei parametri, l'esigenza della revisione retributiva delle categorie di che trattasi va inquadrata sotto il particolare profilo di riconoscere che la carriera dei sottufficiali è più propriamente collocabile, per il contenuto delle impegnative ed importanti funzioni che la caratterizzano, sul piano della carriera di

concetto, mentre quella dei militari di truppa, attualmente equiparata alla carriera ausiliaria, va collocata sul piano di quella esecutiva, atteso l'effettivo contenuto delle funzioni assolte a seguito di rigorosi e lunghi cicli di formazione e preparazione.

Le retribuzioni, conseguenti alla eventuale introduzione del principio, con l'aggiunta delle indennità speciali, attualmente corrisposte agli appartenenti a tutti i corpi di polizia, determinerebbero, con assoluta automaticità, l'auspicato miglioramento economico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SARTI.

COVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato del diffuso malcontento esistente tra gli ex dipendenti dell'ATAN (Azienda tranviaria autonoma napoletana) i quali sono preoccupati per la decisione adottata dalla direzione generale dell'INPS con la quale viene negata la maggiorazione della pensione agli ex dipendenti della predetta azienda, i quali, avvalendosi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici agli ex combattenti ed assimilati, avevano chiesto l'anticipato collocamento a riposo con diritto alla pensione maggiorata di 10 o 7 anni di servizio a seconda che trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o di semplici ex combattenti.

Convinta del diritto a tali benefici l'azienda, con deliberazione 10 aprile 1971, n. 45-bis, approvata dal comune di Napoli, aveva concesso ai dipendenti cessati dal servizio una anticipazione mensile sulla pensione, da rimborsare quando l'INPS avrebbe pagato agli aventi diritto quanto spetta ad essi; senonché, dopo la decisione negativa dell'INPS, l'ATAN ha deciso di sospendere l'anticipazione mensile sulla pensione.

Ciò premesso, l'interrogante chiede un immediato intervento presso l'INPS affinché riveda la decisione negativa per una retta applicazione dei benefici di legge a favore della benemerita categoria. (4-00974)

RISPOSTA. — La questione rappresentata trova origine e svolgimento nel fatto che, non appena emanata la legge n. 336 del 1970, recante benefici in favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, vari dipendenti dell'Azienda tranvie e autoflovie di Napoli (ATAN) chiesero di essere collocati anticipatamente in quie-

scenza, ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

L'ATAN senza attendere la soluzione delle molteplici questioni interpretative sorte in sede di applicazione delle norme contenute nella citata legge, per cui allora era stato anche richiesto il parere del Consiglio di Stato, ha dato corso alle domande esonerando dal servizio i dipendenti che ne avevano fatto richiesta.

Poiché detti dipendenti non avevano, all'atto di tale esonero, raggiunto il limite di età (60 anni se uomini e 55 se donne) — che era prescritto dalle speciali disposizioni di legge che all'epoca regolavano la previdenza del settore autoferrotranviario per la concessione di trattamento di quiescenza (articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830) — e considerato, altresì, che nessuna deroga a tale requisito di legge era dato rinvenire nella menzionata legge n. 336 del 1970, l'INPS nel dubbio che il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 336 potesse trovare applicazione soltanto ai fini del conseguimento dell'anzianità assicurativa e non anche a quelli del raggiungimento del requisito dell'età, respinse le domande di pensionamento anticipato avanzate dai dipendenti dell'ATAN, per carenza del requisito dell'età pensionabile.

Di conseguenza l'ATAN dispose per la riasunzione, a domanda, del personale già prematuramente collocato a riposo senza diritto a pensione.

Ciò avveniva, per altro, anteriormente alla entrata in vigore della più recente legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante nuove norme interpretative ed integrative della legge n. 336 del 1970 e della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la quale all'articolo 30 ha introdotto anche per la categoria degli autoferrotranvieri, la pensione di anzianità e, quindi, la deroga al limite di età per gli agenti che possano far valere almeno 35 anni di anzianità assicurativa.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 824 del 1971, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha potuto stabilire — per quanto di propria competenza — i criteri applicativi cui attenersi per l'attuazione delle suddette norme nel campo della previdenza del settore autoferrotranviario.

Va, inoltre, rappresentato come l'istituto, che già fin dal febbraio 1972 aveva emanato una lettera circolare a tutte le aziende di trasporto interessate per la necessaria e più sollecita istruttoria delle pratiche concernenti la materia in questione, ha provveduto, nel giugno 1972, a diramare una ulteriore lettera

circolare per illustrare i criteri applicativi di cui sopra ed impartire, altresì, le opportune istruzioni per l'attuazione delle norme previste per il particolare settore della previdenza autoferrotranviaria.

Poiché, per altro, la predetta azienda ATAN di Napoli, non ha ancora dato corso, nei termini previsti nelle istruzioni predette a tutti gli adempimenti indispensabili per l'accertamento dei prescritti requisiti, nonché per il calcolo e la decorrenza delle prestazioni in questione, l'INPS non ha potuto, finora, adottare alcun provvedimento di liquidazione per i dipendenti dall'azienda medesima.

Il Ministro: COPPO.

D'AURIA E JACAZZI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile, dell'interno e della difesa.* — Per sapere se ritengano doveroso accertare se risponda al vero che la direzione ed il consiglio di amministrazione delle tranvie provinciali di Napoli del cui pacchetto azionario è unico proprietario il comune di Napoli:

1) hanno proceduto recentemente all'assunzione di 31 lavoratori (e forse più) appartenenti alle categorie protette (invalidi civili, di guerra, civili di guerra o per servizio) col solito sistema della « spartizione » dei posti fra i componenti del consiglio di amministrazione e dei partiti cui appartengono (DC, PSDI, PSI, PRI), fra CISL, UIL e CISNAL, nonché gli assessori ai trasporti della regione Campania e del municipio di Napoli, violando ancora una volta, le leggi che regolano il collocamento al lavoro, con buona pace degli elenchi speciali e delle associazioni di categoria;

2) hanno proceduto all'assorbimento delle linee che erano gestite in concessione dalla ditta La Manna con solo due automezzi ed altri due utilizzati nelle sole ore di punta, procedendo alla assunzione del personale già dipendente dal La Manna che, invece che composta di 42 unità, come risulta da precedente risposta data ad apposita interrogazione, è risultato essere di ben 52 unità e che a queste stanno per aggiungersi altre 29 unità che erano state escluse dall'assunzione a causa dell'età avanzata (si sa che in realtà erano 17 e non 29) per un totale, pertanto, di ben 81 unità il che dimostra sufficientemente l'artificioso gonfiamento del reale organico precedentemente tenuto dal La Manna;

3) hanno proceduto all'assunzione di fratelli, cugini, cognati e presunti tali, di alcune

decine di persone che risultavano essere (magari falsamente), dipendenti della SELAC per cui erano state assunte ma non si erano presentate alle Tranvie provinciali napoletane perché, probabilmente, avevano già trovato migliori altre « sistemazioni ».

Per sapere, inoltre, se ritengano di dover disporre approfondite indagini per accertare se risponda al vero il fatto che:

1) alcuni dei 31 assunti, quali appartenenti alle categorie protette, non posseggono i necessari requisiti per ritenersi tali per cui sono stati compiuti veri e propri falsi;

2) alcuni degli assunti o da assumere sono stati costretti a pagare ingenti somme, aggirantisi attorno ai due milioni di lire, a degli spregevoli individui che, evidentemente, carpiscono anche la buona fede degli amministratori e dei dirigenti dell'azienda e che andrebbero individuati e severamente puniti e ciò anche allo scopo di rasserenare i cittadini fra i quali è diffusissima la convinzione che questo è il sistema imperante nell'ambiente delle tranvie provinciali di Napoli.

Per sapere, infine, se ritengano di dover segnalare, eventualmente, alla magistratura quanto dovesse risultare esser vero allorché in ciò dovesse ravvisarsi l'esistenza di estremi di reato previsto e punito dalle leggi dello Stato italiano. (4-00091)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli ha riferito all'autorità giudiziaria in merito alle assunzioni, da parte delle locali tranvie provinciali, del personale della ditta La Manna e della SELAC, avvenute non per il tramite dell'ufficio di collocamento, ed ha, inoltre, elevato verbali di contravvenzione per l'assunzione di lavoratori che non dovevano essere computati nella aliquote del personale, a favore del quale è riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che, nel quadro della marcia « antimilitarista » organizzata nella regione Friuli-Venezia Giulia nel periodo fra il 25 luglio e il 6 agosto 1972 e inopportuna autorizzata dal Ministero, il questore di Udine, nella sua giusta valutazione, ha vietato l'accesso dei manifestanti alla piazza della Libertà di Udine (dove mai si sono svolti comizi o manifestazioni politiche) e stabilito un itinerario

accettato dagli organizzatori della « marcia » e dai medesimi annunciato; che il sindaco di Udine con una decisione tanto inopportuna quanto irresponsabile ha improvvisamente concesso una sala del comune che si trova nella piazza precedentemente vietata dalla questura, imponendo con ciò stesso la variazione del percorso dei manifestanti ed il passaggio dei medesimi davanti alla sede del MSI, il bivacco nella piazza vietata dalle 15,30 alle 20,30 di domenica 30 luglio; e per conoscere se il ministro ritenga che il sindaco, non responsabile dell'ordine pubblico, possa con un proprio atto superficiale o volutamente provocatorio ostacolare l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza mettendo la medesima nelle condizioni di dover rivedere tutta l'organizzazione predisposta, di subire una menomazione del proprio prestigio, di rispondere dello stato dell'ordine pubblico da altri irresponsabilmente messo nelle condizioni di essere turbato.

(4-01177)

RISPOSTA. — La « VI marcia antimilitarista » è partita il 25 luglio 1972 da Trieste, diretta ad Aviano (Pordenone).

Per quanto riguarda il transito e la sosta in Udine, dei partecipanti nei giorni 30 e 31 luglio, effettivamente il questore aveva vietato l'effettuazione di un'assemblea in piazza Libertà perché centro storico mai utilizzato per comizi ed assemblee e perché dista in linea d'aria non più di 50 metri dalla sede del MSI.

Senonché il comune di Udine, nell'ambito della sua autonomia, ha concesso l'uso della sala Ajace di sua proprietà e prospiciente piazza Libertà, e, conseguentemente, si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo itinerario per le vie di accesso alla sala Ajace, che ha comportato l'attraversamento di via Aquileia e di via Vittorio Veneto ed il passaggio quindi del corteo davanti alla sede del MSI.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SARTI.

DE VIDOVIČH. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi che hanno indotto la squadra politica della questura di Trieste ad intervenire pesantemente nei confronti dei giovani nazionali che esprimevano la loro indignazione per l'atteggiamento provocatorio assunto dagli oratori e dai partecipanti alla manifestazione di apertura della « marcia antimilitarista ».

In particolare chiede di sapere con quali imputazioni sono stati posti a disposizione della magistratura i giovani ingiustamente fermati. (4-01008)

RISPOSTA. — La manifestazione di apertura della marcia antimilitarista Trieste-Aviano, promossa da organizzazioni italiane e straniere di ispirazione antimilitarista e pacifista, ha avuto luogo a Trieste, in una piazza cittadina, la sera del 25 luglio 1972, alla presenza di un centinaio di persone, molte delle quali provenienti da varie località italiane, nonché di un gruppetto di stranieri.

Ha parlato l'avvocato Marco Pannella, esponente nazionale del partito radicale, il quale ha illustrato le finalità dell'iniziativa. subito dopo l'inizio del discorso una cinquantina di giovani di estrema destra, parte di Avanguardia nazionale e parte del Fronte della gioventù, provenienti dalle sedi delle rispettive organizzazioni, si portavano nella piazza sopraccennata con il preciso intento di disturbare la manifestazione. Essi, infatti, tentavano di aggredire i partecipanti al comizio, lanciandosi contro di loro e scagliando uova ed ortaggi.

Il pronto intervento delle forze di polizia impediva, però, qualsiasi contatto tra i due gruppi, e nella circostanza alcuni funzionari, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza venivano colpiti dagli oggetti lanciati dagli estremisti di destra.

La locale questura traeva in arresto due persone per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, mentre una terza, responsabile degli stessi delitti, si sottraeva all'arresto con la fuga.

Un giovane, in considerazione della sua minore età, è stato denunciato a piede libero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed un altro è stato arrestato per i medesimi delitti da militari dell'Arma.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di disagio in cui la ditta autotrasportatrice Lazzi di Firenze costringe i propri dipendenti della agenzia di Pisa i quali, a causa della mancanza degli impianti necessari, sono costretti a consumare la loro refezione all'interno dei mezzi di trasporto o in altri luoghi di fortuna; se gli sia noto che, malgrado i reclami avanzati all'ispettorato del lavoro questo non

ha ancora imposto alla ditta medesima il rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia degli ambienti di lavoro per cui ogni ditta deve assicurare ai propri dipendenti impianti igienici adeguati, spogliatoi e refettori; e quali provvedimenti intenda adottare perché l'ispettorato provinciale del lavoro di Pisa faccia il proprio dovere costringendo la ditta in questione al rispetto della legge. (4-01101)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Pisa ha comunicato che, in seguito ad una segnalazione dei sindacati provinciali autoferrotranvieri CISL-CGIL-UIL di Lucca, che denunciava lo stato di disagio del personale della ditta Lazzi, con sede in Firenze ed agenzia in Pisa, per la mancanza di un locale idoneo in cui poter consumare i pasti, in data 23 novembre 1971, ha accertato la fondatezza di tale lagnanza e, con verbale del 27 novembre 1971, n. 4/131, ha diffidato la ditta a provvedere in conseguenza, concedendo, quale termine di attuazione, 90 giorni, attesa la particolare ubicazione dell'agenzia e la dichiarata e constatata impossibilità di reperire con immediatezza idonei locali.

Gli stessi sindacati hanno manifestato la loro piena collaborazione per la migliore soluzione della questione.

Anche l'ispettorato del lavoro di Pisa in data 13 marzo 1972, è intervenuto presso l'amministrazione comunale proprietaria dei locali attualmente in uso dall'agenzia) per un benevolo esame della richiesta di ampliamento avanzata dalla ditta.

Poiché in data 26 luglio 1972 il comune di Pisa ha comunicato il mancato accoglimento della suddetta richiesta, in quanto il progetto non era conforme alle norme del piano regolatore, il predetto ispettorato in data 3 agosto 1972 ha notificato al responsabile della ditta contravvenzione all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, trasmettendone il relativo verbale all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: COPPO.

FAENZI, BONIFAZI E CIACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi centinaia di minatori delle province di Siena e di Grosseto, beneficiari dell'assegno speciale riconosciuto ai silicotici, ricevono da tempo tale assegno con cifre ridotte rispetto a quelle percepite nel passato e con interruzioni ed irregolarità.

Perché, inoltre, gli uffici competenti non hanno ancora proceduto a rivalutare gli assegni in questione e ad aggiornarli in rapporto agli aggravamenti riconosciuti. (4-00698)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede, attraverso un sistema di meccanizzazione centralizzata al pagamento dei ratei di rendita a mezzo delle banche incaricate.

La relativa procedura prevede la spedizione degli assegni (circolari o di conto corrente postale, a seconda della scelta effettuata dai beneficiari), da parte delle banche medesime, nella terza decade del mese cui si riferisce il rateo, il cui pagamento, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, è stabilito in via posticipata.

La erogazione — nelle province di Siena e Grosseto — di ratei di rendita in misura inferiore a quella dovuta è stata determinata da meri errori materiali, intervenuti sia nella fase della segnalazione dei dati da parte delle sedi periferiche dell'istituto al servizio meccanizzazione, sia nella fase di perforazione.

Su un totale di circa 15 mila rendite in pagamento nelle province interessate, il numero dei casi per i quali detti errori si sono verificati ammonta a 167.

La procedura per la regolarizzazione di tali casi è già in corso, avendo il suddetto servizio già provveduto all'invio di appositi tabulati alle unità periferiche.

Per quanto concerne il ritardo nel pagamento dei ratei di rendita, il Monte dei Paschi di Siena — il cui personale era stato in agitazione per oltre due mesi — ha ora provveduto alla normalizzazione del servizio di emissione degli assegni. I ratei di rendita vengono attualmente corrisposti nei termini.

Circa la rivalutazione triennale delle rendite, si comunica che dal mese di gennaio 1972 si corrispondono le rendite nella misura rivalutata, mentre le somme a conguaglio, per il periodo luglio-dicembre 1971, sono state erogate in marzo per le rendite a superstiti ed in aprile per quelle dirette.

Si aggiunge, infine, che per quanto concerne le modifiche per aggravamento dei postumi le relative pratiche sono svolte con regolarità dal servizio centralizzato di meccanizzazione.

Il Ministro: COPPO.

FLAMIGNI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga opportuno dare precise disposizioni affinché gli enti ospeda-

lieri e gli enti pubblici della provincia di Forlì, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, articolo 132, possano assumere alle loro dipendenze autototerapisti, accogliendo in tal modo la pressante richiesta di numerose allieve frequentati l'istituto professionale femminile Melozzo da Forlì. (4-00678)

RISPOSTA. — Si comunica che ogni iniziativa non sembra compatibile con l'autonomia di cui sono dotate, in base alla vigente legislazione, le amministrazioni ospedaliere.

Atteso, poi, l'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera, si ritiene che eventuali iniziative possano provenire, sempre entro i limiti imposti dall'autonomia predetta e dalle vigenti disposizioni di legge, solo dagli organi regionali preposti alla vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.

Il Ministro: GASPARI.

FRACANZANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere in difesa dei diritti dei lavoratori in relazione alla situazione della ditta TOBA di Sarreola e di Brugine (Padova). La TOBA, dopo aver effettuato, negli ultimi tempi, riduzioni di personale, ha ora ridotto l'orario di lavoro a degli altri dipendenti, motivo per il quale è in corso uno sciopero in difesa dei livelli di occupazione.

Per sapere inoltre se siano a conoscenza del comportamento della polizia che, in occasione dello sciopero, è entrata all'interno dei cancelli dello stabilimento: nel corso di tale operazione, due operaie incinte sarebbero state colpite, rimanendo svenute.

Per conoscere pertanto quali decisioni intendano prendere in merito a tale episodio. (4-00453)

RISPOSTA. — La controversia in atto da tempo presso la ditta TOBA è stata risolta presso l'ufficio del lavoro di Padova in data 4 luglio 1972 con un accordo tra le parti articolato sui seguenti punti:

1) mantenimento dei livelli occupazionali inteso come numero di lavoratori dipendenti;

2) nel caso di riduzione di attività, l'azienda si è impegnata a corrispondere dal 15 al 20 per cento della differenza delle ore

non retribuite né dall'azienda né dalla Cassa integrazione;

3) i lavoratori dello stabilimento di Brugine passano dalle 20 ore alle 24 ore settimanali di lavoro;

4) l'accordo ha validità fino al 30 giugno 1973.

Per quanto riguarda il comportamento della polizia durante l'agitazione è risultato che, la mattina del 22 giugno 1972, il direttore commerciale della società informava l'arma dei carabinieri di Sarreola di Bubano, competente per territorio, che i dipendenti astenutisi anche quel giorno dal lavoro, sostavano dinanzi all'ingresso della sede centrale, impedendo l'accesso a due autocarri, di cui uno austriaco, che dovevano effettuare il carico di prodotto fatto. Sul posto si portavano funzionari di pubblica sicurezza con un ufficiale dell'arma ed una ventina di militari della forza pubblica, tra guardie di pubblica sicurezza e carabinieri dei reparti territoriali: venivano presi contatti con gli scioperanti, circa una cinquantina, e con alcuni sindacalisti presenti, con l'invito a lasciar libero l'ingresso per consentire l'accesso in fabbrica ai due automezzi.

Poiché ogni invito risultava inutile, si procedeva, con intervento della forza pubblica, allo sgombero dell'ingresso, facendo avanzare progressivamente i due automezzi. In tale circostanza gli scioperanti allontanati, ripiegavano lentamente verso il cancello d'ingresso fino a varcarlo; quindi, su suggerimento di un sindacalista, si dirigevano verso i vari reparti di lavoro della fabbrica. Gli automezzi a questo punto non avevano difficoltà ad entrare.

Mentre i due automezzi erano già entrati, tra le maestranze che sostavano ancora fuori, correva voce che una operaia, in stato di gestazione, si era sentita male in fabbrica.

Sopraggiungeva un'autambulanza che, dopo essere entrata nello stabilimento, ne usciva senza nessuna persona soccorsa a bordo.

Anche i due autocarri poco dopo uscivano dalla fabbrica, vuoti, non essendo stato possibile effettuare il carico.

L'arma di Sarreola di Rubano ha deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di tentata violenza privata due sindacalisti ed un operaio dipendente della TOBA.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

GIOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, a seguito dei numerosi attentati dinamitardi contro sedi di partito e di

giornali, culminati con quelli gravissimi avvenuti ultimamente a Milano, quali provvedimenti ha adottato ed intende adottare al fine di stroncare la spirale di violenza che sta determinando nel nostro paese un clima di tensione e di pericolo per le stesse istituzioni democratiche. (4-01404)

GIOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di non concedere la autorizzazione a manifestazioni politiche sulle pubbliche piazze o comunque all'aperto nella giornata di sabato, particolarmente nelle grandi città come Milano. La giornata del sabato è dedicata dalla grande parte della popolazione agli acquisti nei negozi ed alle piccole operazioni di carattere commerciale e mercantile. Orbene, dette manifestazioni, che spesso terminano, anche contro la volontà degli organizzatori, in provocatorie esibizioni di guerriglia urbana, turbano, oltre l'ordine pubblico, il sereno svolgersi delle attività commerciali. Molti negozi sono costretti a chiudere, ma quel che è più grave, molte persone, al solo annuncio di comizi e manifestazioni, disertano il centro della città e rinunciano agli acquisti. Tutto ciò reca grave danno ai piccoli operatori economici e grave disagio alla popolazione. (4-01438)

RISPOSTA. — In seguito agli attentati dinamitardi alle sedi del *Candido* e della federazione del MSI, la questura di Milano ha intensificato i servizi di vigilanza a protezione delle sedi dei partiti, giornali e consolati, mentre proseguono attivamente le indagini per l'identificazione degli autori di detti attentati dinamitardi.

Per quanto concerne l'altra esigenza segnalata, si fa presente che, negli ultimi tempi era effettivamente invalsa a Milano l'abitudine, da parte di movimenti politici extraparlamentari, di indire per il sabato pubbliche manifestazioni, con conseguenti cortei per le vie del centro cittadino.

Ciò, naturalmente, comportava intralci nel traffico con notevole disagio per la popolazione nonché sensibili danni per i titolari di esercizi pubblici, costretti talvolta a chiudere i negozi.

Non sono mancate in proposito, oltre alle proteste scritte da parte dei commercianti, prese di posizione da parte degli organi di stampa, che hanno sollecitato l'autorità di pubblica sicurezza a non consentire ulteriormente simili manifestazioni.

L'autorità di pubblica sicurezza, pertanto, è venuta nella determinazione di vietare la effettuazione di manifestazioni in piazza Duomo e nelle immediate adiacenze, fatta eccezione per quelle di carattere tradizionale, celebrative di particolari ricorrenze, e quelle di carattere sindacale.

In merito, comunque, alle valutazioni di carattere generale, che possano riferirsi ai fatti di cui si è fatta eco l'interrogazione, nonché agli indirizzi della politica di Governo in relazione agli stessi ed alle misure adeguate da adottare, si richiamano e si confermano le dichiarazioni rese il 28 settembre 1972 alla Commissione affari interni della Camera dei deputati, in occasione dell'ampio dibattito svoltosi in quella sede circa la situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

LA MARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui i lavoratori pensionati a carico del « Fondo di invalidità e vecchiaia dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia » — istituito in esecuzione dell'articolo 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e soppresso dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1971, n. 756 — che, allo stato, percepiscono il trattamento minimo previsto dall'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non hanno beneficiato del trattamento minimo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, n. 488, né di quello previsto dall'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Alle pensioni medesime non sono stati applicati neppure gli aumenti del 4,8 per cento dal 1° gennaio 1972 e del 4,7 per cento dal 1° gennaio 1972 relativi, rispettivamente, al primo ed al secondo scatto della scala mobile, delle pensioni di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 153 del 1969.

L'INPS ha chiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale se spettino o meno i trattamenti migliorativi di che trattasi, richiesta che finora non è stata soddisfatta.

(4-00658)

RISPOSTA. — I lavoratori titolari di assegno vitalizio a carico del soppresso « Fondo di invalidità e vecchiaia dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo in Sicilia » non avevano beneficiato degli aumenti dei trattamenti minimi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1972

n. 488, e successivamente dall'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in quanto sul piano della legittimità non era possibile estendere, nel silenzio della legge, i trattamenti minimi in esame, in via amministrativa, a tale categoria di lavoratori.

Pertanto, il Governo ha provveduto a colmare tale lacuna legislativa mediante la presentazione di un apposito emendamento all'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che è stato approvato, in sede di conversione nella legge 11 agosto 1972, n. 485, nel testo seguente:

« I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti minimi stessi.

Il Ministro: COPPO.

LA MARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) dell'ennesimo grave incidente sul lavoro verificatosi, nei giorni scorsi, all'interno dello stabilimento petrolchimico dell'Anic-Gela, dove due operai, Francesco Tosto di 38 anni e Antonio Raitano di 32 anni, dipendenti dell'impresa SMIM, mentre erano intenti presso il reparto ISAF, alla revisione di alcune condotte, sono stati investiti da un gettito di zolfo fuso che li faceva stramazzone al suolo in preda a terribili dolori;

2) della frequenza con la quale si verificano incidenti sul lavoro all'interno dello stabilimento petrolchimico di Gela a causa della precarietà delle condizioni di sicurezza sul lavoro esistenti, specie nei settori affidati ad imprese private.

Si chiede di sapere infine come il ministro intenda intervenire, anche attraverso un rafforzamento degli organi di vigilanza, per garantire la necessaria sicurezza sul lavoro e la integrità fisica dei lavoratori in tutti i reparti e luoghi all'interno dello stabilimento in questione. (4-01033)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Galtanissetta ha svolto una tempestiva ed approfondita inchiesta per l'accertamento delle cause che hanno determinato l'infortunio di cui sono rimaste vittime, presso il complesso

petrolchimico ANIC di Gela, i lavoratori Antonio Reitano e Francesco Testa, riferendone poi le risultanze all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda, in generale, il problema degli infortuni sul lavoro, essi hanno assunto in questi ultimi tempi, in cifre assolute, proporzioni allarmanti, sì da riproporre in termini di urgenza la necessità dell'adozione di radicali innovazioni al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Il Ministero del lavoro si è preoccupato di tale grave situazione e — pur impossibilitato ad operare sul piano normativo per la mancata approvazione da parte del Parlamento della V legislatura dell'apposito disegno di delega per la revisione, l'aggiornamento e l'adeguamento delle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica alle nuove tecnologie industriali, che ovviamente incidono nella frequenza degli infortuni — ha svolto, attraverso i suoi uffici centrali e periferici, malgrado le attuali carenze di uomini e di mezzi, un'assidua azione di coordinamento e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frequenti violazioni di legge.

A parte l'indispensabile azione sul piano amministrativo, una più completa tutela dei lavoratori, potrà conseguirsi attraverso uno strumento legislativo che preveda, nei casi di gravi ed accertate irregolarità, la possibilità dell'immediata espansione dei lavori con inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative per le infrazioni più ricorrenti, e mediante l'estensione della normativa di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ad alcuni settori di attività, ora esclusi, che presentano particolari rischi, come quello della agricoltura, dei lavori portuali di carico e scarico, delle costruzioni, riparazioni e demolizioni navali. A queste misure dovrà necessariamente corrispondere un potenziamento dell'ispettorato del lavoro.

Conviene infine sia ricordato che possono collaborare efficacemente all'azione preventiva gli istituti di organizzazione aziendale della sicurezza previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, la quale stabilisce, come è noto, il controllo dei lavoratori mediante loro rappresentanze, sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per alcuni settori dell'attività produttiva, la prevista organizzazione costituisce da qualche tempo una realtà operante. Infatti, taluni

contratti di lavoro (industria chimica, della gomma, dell'elettricità, eccetera), prevedono e disciplinano i comitati speciali per la prevenzione e la sicurezza per prerogative e possibilità di interventi diretti.

Il Ministro: COPPO.

MAGGIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che i portalettere addetti al recapito della corrispondenza in Milano-città percepiscono, giornalmente, un'ora fissa di indennità di straordinario ed altre tre ore di compenso chiamato « di mi », mentre i portalettere in servizio presso gli uffici periferici della provincia vengono esclusi da tale beneficio, il che crea una evidente disparità di trattamento fra lavoratori chiamati a svolgere un identico servizio, con conseguente giusto motivo di malcontento che si è venuto a determinare in tutta la categoria, quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per eliminare tale palese ingiustizia. (4-00395)

RISPOSTA. — Per il personale della carriera ausiliaria degli uffici locali, con decreto interministeriale 2 marzo 1956 sono stati fissati appositi coefficienti dai quali è dato desumere la durata della prestazione oraria giornaliera; l'amministrazione, conoscendo quindi esattamente la durata delle prestazioni straordinarie effettuate dai singoli agenti, eroga i relativi compensi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Per quanto concerne, invece, il servizio di recapito nei grandi centri, le prestazioni del personale che vi è addetto sono valutate sulla base dei dati ricavati dagli appositi accertamenti ispettivi, che vengono disposti città per città.

Allo scopo di eliminare le disparità di trattamento retributivo, cui si è fatto riferimento nella surriportata interrogazione, questa amministrazione ha posto allo studio la possibilità di promuovere un apposito provvedimento legislativo, inteso ad estendere al personale addetto al servizio di recapito nei grandi centri i criteri seguiti, in materia di determinazione della durata delle prestazioni giornaliera, per il personale degli uffici locali.

Il Ministro: GIOIA.

MANCUSO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano al corrente del fatto che l'impresa Costanzo (lavori costruzione auto-

strade - cantiere Misericordia in territorio di Enna) non rispetta:

1) l'orario di lavoro previsto dal contratto e fa eseguire lavoro straordinario anziché assumere altra manodopera attualmente disoccupata;

2) le norme igienico-sanitarie nella mensa, nei gabinetti, nei dormitori e nelle docce;

3) le norme di sicurezza sul lavoro (aerazione in galleria e nei lavori di avanzamento, nonché il controllo dei metodi tecnici in fase di avanzamento in relazione alla natura del terreno);

4) le qualifiche in base all'assunzione o alle effettive mansioni svolte dal lavoratore;

5) il contratto integrativo provinciale, precisamente nella parte che stabilisce il pagamento della indennità trasporti e per la utilizzazione degli attrezzi di lavoro.

Inoltre, violando le leggi vigenti, non dichiara agli istituti previdenziali e assistenziali (INPS, INAM, INAIL) i salari effettivamente percepiti dai lavoratori determinando così:

a) una evasione dei contributi assicurativi;

b) l'applicazione nella tessera assicurativa del lavoratore di una marca inferiore a quella prevista;

c) il pagamento da parte degli istituti previdenziali della indennità in caso di malattia o infortunio del lavoratore, non ragguagliata, in percentuale, all'effettivo salario percepito.

L'interrogante desidera inoltre sapere se siano a conoscenza del fatto che, nella stessa impresa Costanzo, per il fatto che le organizzazioni sindacali hanno sostenuto i legittimi interessi dei lavoratori, per opera di elementi legati all'impresa, si è venuta a determinare una particolare tensione fino ad arrivare alla provocazione e all'aggressione dei dirigenti sindacali nel corso di una riunione.

Al fine di ristabilire il rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro si chiede al ministro del lavoro se ritenga opportuno intervenire con carattere d'urgenza presso l'ispettorato del lavoro di Enna e al fine di garantire il pagamento di tutti gli arretrati ai lavoratori per con carattere d'urgenza presso l'ispettorato le violazioni contrattuali si chiede al ministro dei lavori pubblici, se ritenga opportuno bloccare ogni mandato di pagamento all'impresa Costanzo. (4-00771)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Enna — che, già in precedenza, aveva svolto numerosi controlli nei confronti della ditta Costanzo di Catania, esercente lavori di co-

struzione del 31° lotto dell'autostrada Palermo-Catania — ha effettuato, a seguito dell'interrogazione parlamentare, una nuova visita ispettiva, le cui risultanze vengono di seguito precisate:

1) ai lavoratori vengono regolarmente retribuite tutte le ore lavorate con le previste maggiorazioni per le prestazioni straordinarie comprese le altre competenze accessorie previste dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto integrativo provinciale.

La ditta è stata diffidata a sospendere la esecuzione del lavoro straordinario e ad attenersi al rispetto dell'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti disposizioni;

2) e 3) la ditta ha ottemperato alle prescrizioni precedentemente impartite in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

4) i lavoratori vengono adibiti a mansioni inerenti alle qualifiche rivestite;

5) la ditta osserva regolarmente le disposizioni contrattuali, concernenti il pagamento della indennità di trasporto e il compenso per apporto attrezzi di lavoro;

6) la ditta che aveva già regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti degli istituti previdenziali fino alla data del 31 marzo 1972, è stata diffidata a versare agli istituti stessi i contributi dovuti dal 1° aprile 1972 sulle retribuzioni relative alle effettive ore di lavoro eseguite. L'azienda ha altresì provveduto ad accreditare presso l'INPS, a favore dei singoli lavoratori, le differenze dei contributi base precedentemente omissi.

In merito all'ultimo punto dell'interrogazione, l'ispettorato del lavoro di Enna ha comunicato che, dopo la diffida impartita alla ditta per contenere il lavoro straordinario nei limiti consentiti, è stata tenuta presso il cantiere una assemblea dei lavoratori, organizzata dai dirigenti sindacali provinciali. Nel corso della riunione i sindacalisti hanno fatto opera di persuasione nei confronti dei lavoratori per la eliminazione del lavoro straordinario, trovando però una netta opposizione da parte dei lavoratori interessati.

Alla fine della riunione un lavoratore, seguito poi da qualche altro compagno di lavoro, ha avuto una accesa discussione con il segretario della camera del lavoro di Enna, manifestando una certa insofferenza nell'azione del sindacalista.

È comunque da escludere che i dirigenti sindacali, presenti in cantiere, siano stati aggrediti.

Infatti, i rappresentanti sindacali aziendali, nel confermare tale circostanza, hanno anche

chiarito che i lavoratori che hanno reagito contro il segretario della camera del lavoro non sono elementi di fiducia dell'impresa, ma operai che intendevano eseguire lavoro straordinario, ritenendo insufficiente la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'orario normale di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se dalle indagini, dell'autorità giudiziaria di Terni, sia emerso che con il rudimentale candelotto fumogeno, lasciato nei pressi della federazione provinciale del PCI di quella città la notte del 15 luglio 1972, assolutamente inidoneo a provocare danni e che ha prodotto solo un po' di fumo, si sia voluto organizzare un autoattentato comunista, con il fine di giustificare il linciaggio morale e fisico attuato nei giorni successivi contro i giovani del « Fronte nazionale della gioventù », la violenza fisica, che si è scatenata contro tutti i quadri murali del MSI della città selvaggiamente distrutti nella nottata da una delle tante « volanti rosse » che girano indisturbate per Terni e sono solite dedicarsi impunemente alla caccia dell'anticomunista, e le solite farsesche manifestazioni « antifasciste », soprattutto nell'ambiente operaio di Terni, che si dimostra stanco delle ricorrenti mistificazioni sociali attuate costantemente dal PCI.

Per conoscere in ogni caso quali disposizioni si intendano impartire perché il clima di tensione determinatosi in quel capoluogo umbro venga dissipato grazie ad interventi solleciti e decisi attuati dalle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico contro pochi prepotenti facilmente identificabili.

(4-00898)

RISPOSTA. — Alle ore 0,20 del 15 luglio 1972, a Terni, veniva segnalato alla questura che in corso Tacito, all'altezza del n. 25, ove ha sede, tra l'altro, la federazione provinciale del PCI, bruciava un involucro.

Una pattuglia di guardie di pubblica sicurezza — che si trovava nelle vicinanze — avvertita per radio si portava sul posto e rinveniva ancora fumante un piccolo involucro ai margini del marciapiede, distante circa due metri dal portone d'ingresso dell'immobile ove, oltre ad alcuni nuclei familiari, una sartoria ed un esercizio di parrucchiere, ha anche sede al primo piano la citata federazione provinciale del PCI.

Personale tecnico artificiere, subito interpellato, dichiarava trattarsi di « artificio fumogeno in commercio » ed aggiungeva che lo stesso era assolutamente non esplosivo ed incapace di arrecare alcun danno.

Nel corso della stessa notte, mentre una delegazione del PCI, si recava in questura per denunciare l'accaduto, veniva divelta ad opera di ignoti una bacheca del Movimento sociale italiano sita nello stesso corso Tacito, quasi di fronte alla sede del PCI, ed altra dei combattenti della Repubblica sociale italiana collocata in piazza Tacito.

Le indagini, pur esperite con il massimo impegno, per l'identificazione degli autori del lancio dell'artificio fumogeno, nonché dei responsabili della rottura delle due bacheche, hanno dato finora esito negativo.

Non consta, tuttavia, che si sia perpetrato un linciaggio morale e fisico ai danni dei giovani del Fronte nazionale della gioventù.

Pur essendosi in quei giorni creato un particolare clima di tensione in seguito all'uccisione — a Salerno — del giovane Carlo Falvella, nonché al lancio del fumogeno e alla rottura dei quadri murali del MSI, non si sono verificati, in quella città, episodi di intolleranza e tanto meno di violenza. L'ordine pubblico è stato sempre tutelato grazie anche ai continui servizi disposti dalla locale questura, che ha rafforzato adeguatamente la vigilanza presso le sedi dei partiti.

Da tempo, per altro, assidua vigilanza viene svolta anche nelle zone più nevralgiche della città, per impedire il verificarsi di incidenti di qualsiasi genere.

Sui fatti in questione, comunque, le forze di polizia — che stanno svolgendo attive indagini per l'individuazione dei responsabili — hanno dettagliatamente riferito all'autorità giudiziaria.

Circa, infine, le valutazioni di carattere generale, che possano riferirsi agli episodi di cui si è fatta eco la interrogazione nonché agli indirizzi della politica di governo in relazione agli stessi ed alle adeguate misure da adottare, si richiamano e si confermano le dichiarazioni rese il 28 settembre 1972 alla Commissione affari interni della Camera dei deputati, in occasione dell'ampio dibattito svoltosi, in quella sede, sulla situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

MILIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che sino ad

oggi non sono stati ancora banditi i concorsi per medici ospedalieri nonostante apposita legge li abbia da molto tempo previsti. Detti concorsi hanno la finalità non solo di vagliare le capacità e i titoli dei singoli concorrenti ma anche, nello stesso tempo, di impedire nei limiti del possibile i favoritismi ed i brogli che spesso stanno alla base delle assunzioni nei posti degli enti pubblici.

Il procrastinarsi dell'espletamento dei detti concorsi ha fatto sorgere il dubbio, che sembrerebbe avere una certa fondatezza come ormai riportato anche da vari organi di stampa, che si voglia di fatto ignorare la legge per riservare i posti di medici ospedalieri a chi provvisoriamente oggi li occupa con titoli di gran lunga inferiori a quelli di cui certamente sono in possesso molti di coloro che ai concorsi intendono prendere parte. E poiché siffatta situazione è non soltanto illegale ma, nella sostanza, immorale, l'interrogante chiede di sapere se il ministro competente intenda intervenire perché la legge sia rispettata e la soluzione del problema esposto avvenga nell'ambito della legalità e col rispetto dei diritti ed interessi di tutti. (4-00711)

RISPOSTA. — Questo Ministero nell'intento di conferire sollecitamente, ai servizi ospedalieri, una sistemazione definitiva, chiara e concreta, in data 28 agosto 1972, ha interessato i signori presidenti delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale perché si adoperino ad indurre le amministrazioni ospedaliere al rispetto delle vigenti disposizioni di legge sui concorsi ospedalieri, essendo stati completati gli adempimenti di cui all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969.

Il Ministro: GASPARI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia esatto che Luciano Della Mea, collaboratore del settimanale ABC sotto la firma di Luciano Gherardi, risulta in Pisa firmatario di un manifesto dal titolo *La polizia a 27 anni dalla caduta del fascismo, uccide per permettere ad un fascista di parlare.* Per sapere se sia esatto che Luciano Della Mea ha fatto parte, nella repubblica di Benito Mussolini della divisione Monterosa, divisione che lo stesso settimanale ABC, nel numero del 3 dicembre 1971, definisce « famigerata », in quanto si distinse in compili di dura repressione delle attività partigiane. (4-00035)

RISPOSTA. — Il manifesto cui ci si riferisce è stato affisso a Pisa nei giorni successivi alla morte del giovane Franco Serantini. Per tale stampato la procura generale della Repubblica di Firenze sta ora procedendo agli adempimenti necessari per richiedere l'autorizzazione a procedere, per vilipendio alle forze di polizia, contro Luciano della Mea ed altri 123 individui, firmatari dello stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali precisazioni può dare in ordine a possibili provvedimenti riguardanti la rivalutazione delle pensioni *ante* 1° maggio 1968.

In caso affermativo sapere i tempi di tale provvedimento. (4-00219)

RISPOSTA. — Il problema ha trovato adeguata soluzione in sede legislativa nell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1972, emendato, in sede di conversione, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, nel testo seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e forbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952: 50 per cento;
 pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento;
 pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento;
 pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;
 pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;
 pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;
 pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1968: 10 per cento.

Il Ministro: COPPO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali gli enti parastatali

non abbiano ancora provveduto — nonostante i ripetuti inviti della Corte dei conti — ad applicare integralmente il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, che, consentendo di fissare le retribuzioni dei dipendenti parastatali in rapporto a quelle degli statali con un aumento fino al 20 per cento garantirebbe un immediato, concreto beneficio al personale in questione, tenuto soprattutto conto del fatto che il « riassetto » delle retribuzioni dei pubblici dipendenti legge 18 marzo 1968, n. 249) ha modificato i parametri retributivi.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere i motivi per i quali il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), dopo aver preso in esame il problema dell'applicazione del decreto-legge luogotenenziale n. 722 in una sua recente riunione, l'ha conclusa senza aver nulla deciso in merito. (4-00518)

RISPOSTA. — Con determinazione del 19 dicembre 1967, n. 807, la Corte dei conti ebbe a dichiarare illegittime le deliberazioni adottate dagli enti previdenziali ed assistenziali per adeguare all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1967, n. 337, il trattamento economico del dipendente personale. In tale sede, la Corte sostenne, tra l'altro, che qualsiasi maggiorazione, ancorché contenuta entro il limite massimo del 20 per cento delle retribuzioni del personale degli enti pubblici rispetto a quelle fruite dai parigrado statali, deve essere giustificata da effettivi elementi differenziali.

Poiché nel raffronto eseguito dagli enti predetti, ai fini del suddetto adeguamento, era già stato defalcato dal trattamento retributivo dei previdenziali il *quantum* ascrivibile al maggior orario ed alle diverse modalità di prestazioni, ne conseguiva che gli enti — a giudizio della Corte — avrebbero dovuto eliminare ogni eccedenza retributiva e non già limitarsi a ricondurre al 20 per cento le eccedenze riscontrate oltre tale percentuale soltanto per gli stipendi annessi a due qualifiche della carriera direttiva.

Detti criteri sono stati ribaditi dallo stesso organo di controllo nelle successive determinazioni adottate con riferimento alla concessione al personale parastatale, e quindi anche ai previdenziali ed assistenziali, di taluni benefici di natura direttamente ed indirettamente economica, a stralcio del riassetto,

quali la riduzione dell'orario di lavoro del personale ausiliario, il conglobamento di un precedente acconto di lire 10 mila, la concessione di un ulteriore acconto di lire 9 mila e dell'assegno incentivante di lire 12 mila.

Da quanto precede, appare evidente che il trattamento retributivo dei previdenziali non offre, allo stato, alcun margine per ulteriori incrementi, anzi si è posto il problema addirittura di garantire al personale interessato di continuare a fruire delle provvidenze a stralcio di cui innanzi è cenno, problema che il Governo ha risolto con un apposito disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento.

Nelle suesposte difficoltà sono da ricercarsi i motivi per i quali il consiglio di amministrazione dell'ENAOI — investito della questione — ha ritenuto di doverne rinviare la trattazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave episodio di violenza, avvenuto nella mattinata del 1° agosto 1972 davanti ai cancelli dello stabilimento Solvay di Rossignano Marittimo (Livorno), episodio che ha visto il dottor Corsini, capo del personale della Solvay, duramente malmenato; quali siano i rapporti delle autorità di pubblica sicurezza sull'accaduto e se i responsabili siano stati individuati. (4-01085)

RISPOSTA. — Per il 1° agosto 1972 era stato indetto uno sciopero del personale degli stabilimenti di tutto il gruppo Solvay di Rossignano Marittimo.

Circa la controversia afferente le modalità dell'astensione dal lavoro, su proposte del prefetto di Livorno, le parti avevano raggiunto un'intesa e l'arma dei carabinieri aveva predisposto i consueti servizi di vigilanza.

Al momento del segnalato episodio, inerente il dottor Corsini — capo del personale degli stabilimenti — all'ingresso principale della fabbrica stazionava una radiomobile dell'arma con due militari, in quanto gli altri militari di servizio si erano portati all'ingresso dello stabilimento, sito in Vada, ove era stato segnalato un tentativo di blocco stradale.

Nella circostanza, il citato dottor Corsini non si rivolgeva ai due militari presenti (che avrebbero provveduto ad accompagnarlo, come praticato per altre persone, senza alcun incidente) ma si presentava, da solo, all'in-

gresso, dove iniziava una discussione con alcuni sindacalisti ed operai, trasformatasi in alterco; nel corso del diverbio, il dottor Corsini veniva colpito con mani (senza l'uso di altri oggetti) al corpo.

Successivamente, il Corsini stesso, avvicinato dal comandante della locale stazione dell'arma, comunicava la propria intenzione di non sporgere querela né denuncia.

La direzione dell'impresa, individuati i responsabili, manifestava l'intendimento di procedere nei loro confronti, all'applicazione delle vigenti norme disciplinari. Il medesimo dottor Corsini, però, chiedeva di soprassedervi, anche per evitare eventuali successive rappresaglie; la direzione non adottava, quindi, alcuna sanzione.

Sull'episodio, l'arma dei carabinieri ha, comunque, già inviato apposito, dettagliato rapporto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

NOBERASCO E PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'azione svolta dai lavoratori della SIRMA — azienda con unità operative a Vado Ligure (Savona), Porto Marghera (Venezia) e Santo Stefano Magra (La Spezia) — che da oltre tre mesi si battono per ottenere misure atte a:

1) ridurre a limiti di tollerabilità i pulviscoli sospesi nell'ambiente di lavoro, pulviscoli che sono causa del crescente diffondersi tra i lavoratori della silicosi come documentano le indagini condotte nelle fabbriche SIRMA dalle università di Pavia e Padova;

2) ottenere che siano posti in essere presidi (riduzione dell'orario; pause per inalazioni; rotazione con addetti ad altri impianti; secondo turno di riposo per terapie; anticipazione della quiescenza);

3) sollecitare l'attuazione della riforma sanitaria, particolarmente negli aspetti interessanti gli ambienti di lavoro, conferendo agli enti locali adeguati poteri di intervento.

Per conoscere quali siano gli orientamenti del Ministero in materia nonché quali interventi urgenti intenda porre in essere per garantire la realizzazione delle misure richieste dai lavoratori a difesa della propria salute e integrità fisica. (4-00563)

RISPOSTA. — Gli uffici dell'ispettorato del lavoro di Savona, La Spezia e Venezia hanno

svolto ripetuti controlli negli stabilimenti della ditta SIRMA per accertare le condizioni igienico-ambientali e migliorare le concentrazioni di polverosità negli ambienti di lavoro.

Attualmente, la situazione, sotto l'aspetto dei rischi da polveri silicotigene, è sotto controllo ed in via di progressivo miglioramento.

Per altro, è da osservare che, tenute presenti le istanze dei lavoratori interessati, riportate in sintesi nell'interrogazione, l'intervento dell'organo di vigilanza è stato sempre limitato alle protezioni imponibili all'azienda a norma di legge, con esclusione di quegli accorgimenti (riduzione dell'orario di lavoro, ecc.) che, anche se utili sul piano pratico e convenienti per i lavoratori stessi, trovano il loro possibile sviluppo solo sotto il profilo di natura privatistica della dialettica sindacale dei rapporti azienda-dipendenti.

Sul piano generale di una migliore tutela fisica dei lavoratori, occorrerà, comunque, operare, rafforzando e coordinando l'organizzazione pubblica della prevenzione. Lo sviluppo delle relative strutture è indubbiamente condizionato dalla definizione delle nuove unità sanitarie, di cui non sono state ben delineate le funzioni di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il campo dell'igiene del lavoro. Si tratta, quindi, di definire i rapporti fra attività di prevenzione riguardante la popolazione e quella relativa ai rischi di lavoro, utilizzando comunque ed armonizzando la azione dell'ispettorato del lavoro con quella dell'ENPI e dell'INAIL.

Per ciò che invece concerne un potenziamento dell'azione dell'ispettorato, il Ministero, sulla base del discreto successo ottenuto con l'emanazione di concorsi regionali per ispettori laureati in ingegneria, tenderà di procedere al reclutamento locale di ispettori laureati in medicina e chimica, anche se le condizioni di disponibilità di giovani laureati non occupati sono diverse e se il divario di trattamento rispetto all'attività ospedaliera o professionale è maggiore.

Si assicura comunque che non si lascerà nulla di intentato per rafforzare l'azione ispettiva e per assicurare, anche nei confronti degli stabilimenti della SIRMA, un'adeguata e continua azione di controllo.

Il Ministro: COPPO.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali da parte dell'ENPAS non è stata data, finora, integrale applicazione, in favore dei dipendenti dello stesso ente, ex

combattenti, alla legge n. 336 ed alle successive modifiche e, in particolare, i motivi per i quali non è stato attribuito ad essi il beneficio della maggiore anzianità ai fini della carriera (riduzione dei tempi di attesa) mentre è stato riconosciuto ai fini della concessione dell'aumento periodico dello stipendio.

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi il ministro intenda svolgere al fine della sollecita applicazione delle norme suddette e della realizzazione delle conseguenze favorevoli in ordine alle carriere del personale. (4-00295)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con le precisazioni di cui all'articolo 2 della successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, stabilisce che i periodi valutabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono, altresì, computabili agli effetti della « riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente conferibili col semplice decorso dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare ».

Taluni enti sottoposti alla vigilanza di questo Ministero (INPS, INAM, INAIL, ENPAS, ecc.) si sono rivolti, a suo tempo, allo scrivente per conoscere se l'espressione « conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione » debba essere interpretata nel senso tecnico che la stessa assume nell'ordinamento del personale dello Stato, vale a dire di attribuzione del trattamento retributivo superiore eventualmente previsto nell'ambito della stessa qualifica di appartenenza ovvero se debba essere intesa nel significato, più ampio, di concessione del trattamento economico proprio della qualifica superiore, indipendentemente dal conferimento della qualifica stessa.

Questo Ministero provvedeva con lettera del 7 giugno 1972, diretta, tra gli altri, al Ministero del tesoro, a risolvere il quesito nel senso che l'espressione in esame non possa non essere interpretata che nel senso tecnico, rilevando come i benefici di che trattasi, concessi ai dipendenti, aventi titolo, dello Stato siano stati estesi anche ai dipendenti degli enti pubblici per effetto dell'articolo 4 della legge n. 336 e quindi non sembra vi possa essere dubbio che le leggi in argomento abbiano tenuto presente l'ordinamento delle carriere del personale dello Stato e, pertanto, l'espressione « conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione » non

può che essere interpretata nel senso tecnico che la stessa assume nell'ordinamento statale, dove appunto, nell'ambito di una stessa qualifica sono previsti vari trattamenti retributivi.

In altri termini, risulta evidente che, per quanto precisato, la classe di stipendio costituisce una posizione meramente economica che, per essere prevista nell'ambito di una determinata qualifica, non può venire in alcun modo confusa con la posizione retributiva annessa ad una diversa e superiore qualifica.

D'altra parte, nell'ambito del pubblico impiego, la corresponsione del trattamento retributivo, previsto per una determinata qualifica, presuppone il conseguimento della qualifica stessa, ond'è che l'attribuzione di un siffatto trattamento, senza il possesso della qualifica cui è annesso, urterebbe contro insuperabili principi di carattere generale, concretando altresì un beneficio non previsto dalle leggi richiamate.

Tale interpretazione risulta suffragata da quanto operato da questo stesso Ministero per i propri dipendenti aventi titolo ai benefici di che trattasi.

Il Ministro: COPPO.

POLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che i diserbanti contenenti sostanze tossiche vengano usati in alcune zone delle risaie vercellesi, con grave danno delle coltura agricole e, in particolare, di quelle vinicole.

(4-01199)

RISPOSTA. — L'impiego di diserbanti a base di 2, 4, 5 *TP*, ai quali si presume voglia riferirsi l'interrogante, proprio per l'accertata pericolosità di tali principi attivi e l'alto grado di contaminazione ambientale in genere da essi provocato, è stato vietato già da tempo da questo Ministero con decreto ministeriale 11 agosto 1970.

L'attività di vigilanza esercitata dai comandi NAS e dagli uffici del medico provinciale dislocati nelle varie province ha consentito in generale di venire a conoscenza con la massima tempestività dei casi di abusiva detenzione e di illecito impiego di tali prodotti nocivi.

Per ogni infrazione riscontrata è stato disposto l'immediato sequestro del preparato abusivamente detenuto, con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria del possessore.

Riguardo ai casi recentemente segnalati, dalle notizie assunte dal competente medico

provinciale, immediatamente interessato, è risultato escluso ogni danno da intossicazione a persone, ma sembrano effettivamente accertati danni alle colture, presumibilmente dovuti all'illecito impiego dei diserbanti vietati dal decreto ministeriale 11 agosto 1970.

Al riguardo sono in corso apposite indagini; i dati finora ricavati e compresi in apposita relazione in possesso dell'ufficio medico provinciale di Vercelli non consentono adeguati elementi di prova a carico di taluno per l'illecito impiego dei prodotti in esame.

In materia si assicura ogni tempestivo intervento di questa amministrazione anche presso l'autorità giudiziaria per quanto di competenza.

Il Ministro: GASPARI.

QUERCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Perché esaminino l'opportunità di un vigoroso intervento nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici interessati perché diano immediata, integrale applicazione ai benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970, in favore dei dipendenti ex-combattenti ed assimilati.

Infatti, dopo oltre due anni, pur in presenza di impegni solennemente e reiteratamente assunti, presso la maggior parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici le norme di che trattasi o non hanno trovato pratica applicazione o sono state applicate soltanto in parte.

Non solo, ma, nonostante la chiara volontà espressa dal Parlamento, intesa ad assicurare — anche attraverso una legge interpretativa — benefici analoghi a tutti, si cerca ancora di creare, con interpretazioni illogiche e restrittive, esclusioni e discriminazioni non volute dal legislatore né giustificate dallo spirito e dalla lettera della legge.

In particolare, si riterrebbe che il disposto dell'articolo 1, primo comma, seconda parte, della legge n. 336 relativo al conferimento del successivo livello retributivo, sia operante solo per l'acquisizione delle posizioni economiche conseguibili unicamente con il decorso della anzianità (creando così gravi sperequazioni) e non anche — come legge, logica e giustizia vogliono — per l'acquisizione delle posizioni economiche, comunque raggiungibili sia con il semplice decorso dell'anzianità, sia con il decorso dell'anzianità congiuntamente a requisiti di merito (normale o comparativo), trattandosi, in ogni caso, di beneficio di natura esclusivamente economica.

Il Ministero del lavoro nella risposta del 7 giugno 1972 ha ignorato le comunicazioni della Presidenza del Consiglio trasmesse a tutti i Ministeri con lettera del 15 dicembre 1970 nella quale veniva riportato il parere del Consiglio di Stato del 12 novembre 1970 che a pagina 11 fra l'altro, recita così: « risulta dai lavori parlamentari che detto articolo (articolo 1, legge 336 del 1970) è stato formulato in sostituzione delle norme contenute in alcune proposte di legge fuse nel testo unificato che prevedevano a favore degli ex-combattenti ed assimilati la promozione in soprannumero alla qualifica superiore.

Invece di tale vantaggio di carriera che avrebbe sconvolto la situazione dei ruoli ed inflazionato gli organismi, sembra più opportuno concedere un beneficio di carattere meramente economico, che, al pari dell'altra, poteva essere utilizzato *una tantum* nel corso della carriera.

Il Ministero, inoltre, non ha ottemperato alla circolare della Presidenza del Consiglio 5 ottobre 1971, n. 4194/45906, sottovalutando l'importanza di carattere generale del problema (interessa pure i dipendenti dello Stato) e rispondendo, direttamente, agli enti che avevano posto il quesito senza sottoporlo alla stessa Presidenza del Consiglio e neanche informandola della risposta medesima. (4-00483)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con le precisazioni di cui all'articolo 2 della successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, stabilisce che i periodi valutabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono, altresì, computabili agli effetti della « riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente conferibili con il semplice decorso dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Taluni enti, sottoposti alla vigilanza di questo Ministero (INPS, INAM, INAIL, ENPAS, ecc.) si sono rivolti, a suo tempo, allo scrivente per conoscere se l'espressione « conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione » debba essere interpretata nel senso tecnico che la stessa assume nell'ordinamento del personale dello Stato, vale a dire di attribuzione del trattamento retributivo superiore eventualmente previsto nell'ambito della stessa qualifica di appartenenza ovvero se debba essere intesa nel significato, più ampio, di concessione del trattamento economico proprio della qualifica

superiore, indipendentemente dal conferimento della qualifica stessa.

Questo Ministero — tenuto conto delle direttive impartite in materia dalla Presidenza del Consiglio con fonogramma circolare 5 ottobre 1971, n. 4194/45906, e secondo cui « Amministrazioni et organi vigilanti provvederanno direttamente soluzione dubbi minore importanza evitando che essi possano ritardare ancora applicazione legge. Per questioni di interesse generale le quali presentino reali difficoltà soluzione, singoli dicasteri potranno interpellare Presidenza Consiglio che provvederà di volta in volta ad impartire opportune istruzioni, sentiti altri organi competenti ». — provvedeva — con lettera del 7 giugno 1972, diretta, tra gli altri, al Ministero del tesoro — a risolvere direttamente il quesito di che trattasi nel senso che l'espressione in esame non possa non essere interpretata che nel senso tecnico, osservando come i benefici di che trattasi, concessi ai dipendenti aventi titolo, dello Stato siano stati estesi anche ai dipendenti degli enti pubblici per effetto dell'articolo 4 della legge n. 336 per cui non sembra vi possa essere dubbio che le leggi in argomento abbiano tenuto presente l'ordinamento delle carriere del personale dello Stato e, pertanto, l'espressione « conferimento della successiva classe di stipendio, paga a retribuzione » non può che essere interpretata nel senso tecnico che la stessa assume nell'ordinamento statale, dove appunto, nell'ambito di una stessa qualifica, sono previsti vari trattamenti retributivi.

In altri termini, appare evidente che, per quanto precisato, la classe di stipendio costituisce una posizione meramente economica che, per essere prevista nell'ambito di una determinata qualifica, non può venire in alcun modo confusa con la posizione retributiva connessa ad una diversa e superiore qualifica.

Si deve, d'altra parte, aggiungere che nell'ambito del pubblico impiego la corresponsione del trattamento retributivo, previsto per una determinata qualifica, presuppone il conseguimento della qualifica stessa, ond'è che l'attribuzione di un siffatto trattamento, senza il possesso della qualifica cui è annesso, urterebbe contro insuperabili principi di carattere generale, concretando altresì un beneficio non previsto dalle leggi richiamate.

Una tale interpretazione è stata poi confermata per i dipendenti di questo Ministero aventi titolo ai benefici di che trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) premesso che l'attuale ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella 9) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presenta numerose vacanze che si ripercuotono direttamente sul buon andamento dei servizi;

2) considerato che queste carenze di personale non consentono all'amministrazione di coprire gli assegni dei più grandi centri direzionali postelegrafonici, con grave pregiudizio per gli interessi degli utenti, fenomeno questo che si appaleserà più drammatico con l'incremento del traffico nella imminente stagione autunnale ed in considerazione del previsto decentramento compartimentale;

3) constatato che, per converso, la stessa situazione non consente all'amministrazione di assicurare al personale presente il pieno godimento dei propri diritti (congedi, razionali turni di lavoro) come sovente segnalato dalle organizzazioni sindacali;

4) visto che il concorso per esame a 50 posti di coadiutore, bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, è ancora in fase di espletamento e richiederà ulteriore tempo prima dell'effettiva immissione dei vincitori — se ritenga opportuno ed urgente, prima che scada il termine previsto nell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, per il conferimento dei posti di organico agli idonei dei concorsi precedenti, e cioè prima del 31 dicembre 1972, disporre i provvedimenti di immissione in servizio, per i posti resisi già disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1972, di un ulteriore contingente di personale idoneo del concorso a 300 posti di operatori di esercizio, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, tenendo presente anche le eventuali esigenze dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. (4-01221)

RISPOSTA. — Le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, attribuiscono all'amministrazione la facoltà di procedere, entro il 30 giugno 1973, all'assunzione degli idonei dei concorsi soltanto per coprire i posti di organico disponibili nelle carriere del personale dell'esercizio, per cui non sarebbe possibile avvalersi di tale facoltà per sopperire alle esigenze dei ruoli del personale degli uffici.

Ciò posto, nel far presente che per coprire le vacanze che attualmente si riscontrano nel-

la tabella IX del personale degli uffici si provvederà con i vincitori e gli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, si informa che questo Ministero si ripromette di assumere un ulteriore contingente di idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio, citato nell'interrogazione surriportata, per la provvista dei posti che si renderanno disponibili nei ruoli del personale dell'esercizio delle due aziende postelegrafoniche entro il 31 dicembre 1972, ai sensi della ricordata legge n. 10 del 1970.

Il Ministro: GIOIA.

SKERK, MENICCHINO E LIZZERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo attentato dinamitardo ai depositi dell'oleodotto di Trieste che ha causato ingenti danni e che poteva provocare una vera strage fra la popolazione della zona; se sia in grado di fornire ragguagli sugli attentatori che ancora una volta hanno potuto operare in un'area particolarmente delicata, abitata dalla comunità slovena, e praticamente a ridosso della frontiera; se possa assicurare che dopo tanti altri criminosi episodi di marca fascista soprattutto dopo l'esplosione dell'auto che ha ucciso tre carabinieri, le bombe alla sezione del PCI di Udine, le telefonate minatorie ai dirigenti e parlamentari comunisti di Udine con precisazione « Alleanza nazionale », sono state prese tutte le misure necessarie per evitare che simili imprese continuino a terrorizzare le popolazioni della regione ed infine quali provvedimenti siano stati presi per assicurare alla giustizia i responsabili di questi e dei precedenti attentati. (4-01204)

RISPOSTA. — Alle ore 3,50 del 4 agosto 1972, preceduto da alcune esplosioni, è divampato un imponente incendio nei depositi di petrolio greggio della Società italiana oleodotti transalpini in Trieste. Le fiamme hanno interessato quattro serbatoi di grande capacità.

Nel corso delle ispezioni effettuate immediatamente e ripetute dopo lo spegnimento delle fiamme, allo scopo di accertare le cause del sinistro non è stata rinvenuta alcuna traccia di ordigni esplosivi. Tuttavia, la scoperta di un foro, praticato nella rete di recinzione mediante l'uso di cesoie, ha avvalorato l'ipotesi del sabotaggio.

Due giorni dopo l'avvenimento, con un comunicato diffuso tramite le agenzie di stam-

pa *Wafa* e *Reuter*, l'organizzazione palestinese « Settembre nero » si è assunta la responsabilità dell'azione.

Le relative indagini sono tuttora in pieno svolgimento, d'intesa con le altre polizie europee.

Si assicura, per altro, che, allo scopo di evitare il ripetersi di episodi di eccezionale gravità, quale quello verificatosi al parco serbatoi della SIOT, sono stati adottati, dalla questura di Trieste, in collaborazione con l'arma dei carabinieri, adeguati servizi di vigilanza.

In merito, comunque, alle valutazioni di carattere generale, che possano riferirsi agli episodi in oggetto, nonché agli indirizzi della politica di Governo in relazione agli stessi ed alle misure adeguate da adottare, si richiamano e si confermano le dichiarazioni rese il 28 settembre 1972 alla Commissione affari interni della Camera dei deputati, in occasione dell'ampio dibattito svoltosi in quella sede circa la situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere che finalmente si dia una interpretazione conforme alla precisa dizione della legge numero 336 per gli ex combattenti; gli interessati restano fortemente delusi.

La Presidenza del Consiglio chiese ad esempio anche all'INPS di riferire su eventuali residue questioni interpretative. Ebbene quella direzione generale ha risposto — contrariamente al parere dei tecnici — che con delibera 21 gennaio 1972 aveva interpretato l'articolo 1 di detta legge nel senso di limitare l'applicazione dei vantaggi in effetti soltanto agli immessi nei ruoli transitori (cioè a quelli che sono entrati senza aver superato regolari concorsi) e di negarli a quanti sono nei ruoli ordinari in base a regolari concorsi.

L'interrogante chiede che — in conformità della circolare 5 ottobre 1971 — sia riservata alla Presidenza la interpretazione della legge, dovendosi limitare gli enti interessati ad indicare le questioni pendenti; e che pertanto si dia all'articolo 1 della legge la interpretazione voluta dal legislatore e dalla logica. (4-00059)

RISPOSTA. — Taluni enti sottoposti alla vigilanza di questo Ministero (INPS, INAM, INAIL, ENPAS, ecc.) — premesso che l'artico-

lo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con le precisazioni di cui all'articolo 2 della successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, stabilisce che i periodi valutabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono, altresì, computabili agli effetti della « riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente conferibili col semplice decorso dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare » — si sono rivolti, a suo tempo, allo scrivente per conoscere se l'espressione « conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione » debba essere interpretata nel senso tecnico che la stessa assume nell'ordinamento del personale dello Stato, vale a dire di attribuzione del trattamento retributivo superiore eventualmente previsto nell'ambito della stessa qualifica di appartenenza ovvero se debba essere intesa nel significato più ampio, di concessione del trattamento economico proprio della qualifica superiore, indipendentemente dal conferimento della qualifica stessa.

Questo Ministero, tenuto conto delle direttive impartite in materia dalla Presidenza del Consiglio con fonogramma circolare numero 4194/45906 del 5 ottobre 1971, provvedeva — con lettera del 7 giugno 1972, diretta, tra gli altri, al Ministero del tesoro — a risolvere il quesito di che trattasi nel senso che l'espressione in esame non possa non essere interpretata che nel senso tecnico rilevando come « i benefici di che trattasi, concessi ai dipendenti, aventi titolo, dello Stato siano stati estesi anche ai dipendenti degli enti pubblici per effetto dell'articolo 4 della legge n. 336 e, quindi, non sembra vi possa essere dubbio che le leggi in argomento abbiano tenuto presente l'ordinamento delle carriere del personale dello Stato e, pertanto, l'espressione "conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione" non può che essere interpretata nel senso tecnico che la stessa assume nell'ordinamento statale, dove appunto, nell'ambito di una stessa qualifica sono previsti vari trattamenti retributivi.

In altri e più chiari termini, risulta evidente che, per quanto precisato, la classe di stipendio costituisce una posizione meramente economica che, per essere prevista nell'ambito di una determinata qualifica, non può venire in alcun modo confusa con la posizione retributiva annessa ad una diversa e superiore qualifica.

Aggiungasi, d'altra parte, che nell'ambito del pubblico impiego la corresponsione del trattamento retributivo, previsto per una de-

terminata qualifica, presuppone il conseguimento della qualifica stessa, ond'è che l'attribuzione di un siffatto trattamento, senza il possesso della qualifica cui è annesso, urterebbe contro insuperabili principi di carattere generale, concretando altresì un beneficio non previsto dalle leggi richiamate ».

Tale interpretazione è stata poi confermata per il personale dipendente da questo Ministero avente titolo ai benefici di che trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali misure concrete siano state predisposte per individuare e colpire severamente i responsabili, gli eventuali mandanti e organizzatori del vile attentato dinamitardo di marca fascista compiuto contro la lapide, posta sul muro del palazzo comunale di Maropati (Reggio Calabria), che ricorda i lavoratori socialisti Vincenzo Cordiano e Vincenzo Cavallaro barbaramente assassinati nel 1923 dalle squadracce fasciste.

Tale attentato è l'ultimo di una serie di violenze, di provocazioni e di atti di terrorismo commessi dai fascisti negli ultimi anni nella zona e nella provincia di Reggio Calabria, ai danni di organizzazioni politiche democratiche e di antifascisti, al fine di mantenere un clima di terrore e di intimidazione nell'opinione pubblica.

Poiché è intollerabile che ancora non vi siano state azioni concrete per colpire severamente i responsabili della violenza fascista, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure immediate ed energiche saranno messe finalmente in atto per stroncare la criminalità fascista per tutelare i valori a cui si ispira l'ordinamento democratico. (4-01068)

RISPOSTA. — Nella tarda sera del 26 luglio 1972, la sede municipale del comune di Maropati è stata fatta segno a due colpi di fucile e all'esplosione di un ordigno di natura imprecisata sul davanzale di una delle finestre, che hanno provocato solo lievi danni agli infissi e ad alcune suppellettili.

Nessun danno risulta, invece, che abbia subito, nella circostanza, la lapide citata.

A seguito delle pronte e laboriose indagini svolte dagli organi di polizia sull'episodio, sono emersi gravi elementi di colpevolezza nei confronti dei fratelli Antonio e Francesco Varone, da Maropati.

Il primo, già colpito da ordine di cattura emesso dal tribunale di Palmi per bancarotta fraudolenta è irreperibile e viene attivamente ricercato mentre il Francesco Varone è in atto detenuto perché già imputato di altri reati.

Secondo quanto accertato dagli organi di polizia, il movente del delitto è da attribuirsi alla mancata assegnazione ai due fratelli di un alloggio popolare da parte dell'amministrazione comunale di Maropati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

VALENSISE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rendere funzionante l'acquedotto di San Vito i cui lavori sarebbero stati completati e che, entrando in funzione, risolverebbe i problemi idrici della città di Palmi (Reggio Calabria) e delle frazioni. (4-00489)

RISPOSTA. — L'acquedotto di San Vito a servizio della città di Palmi e frazioni è entrato in esercizio il 14 agosto 1972.

Il Ministro: TAVIANI.

VERGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della morte di Romeo Longhi, un bambino dodicenne, avvenuta per lo schiacciamento, causato da un argano, in un cantiere di Grassobbio (Bergamo).

L'immatura e agghiacciante scomparsa di questa tenera vita pesa oggi su tutta la società nazionale. Il fenomeno dello sfruttamento minorile, così rilevante nelle zone depresse del paese, non ha alcuna motivazione.

Esso è la cartina di tornasole di una condizione diffusa di povertà: al nord, come al sud, si ricorre al lavoro delle vite che ancora stanno sbocciando, per aumentare i miseri bilanci familiari. E i genitori, spinti dalla disperazione, trovano fertile terreno nell'arido solco degli interessi di poco scrupolosi imprenditori. La miseria non può giustificare questo omicidio bianco. Le indagini a ben poco servono, quando l'evento della morte è già accaduto, quando le famiglie, consenzienti per forza, piangono sul corpo inanimato del figlio morto sul lavoro.

La profonda piaga del lavoro minorile è così diffusa nel nostro paese da avergli fatto conseguire il triste primato, nella Comunità

economica europea, della maggior percentuale di lavoratori minori presenti.

Le statistiche lasciano sconcertati ed attoniti: l'11 per cento delle aziende italiane (3.328 su 30.689) controllate dall'ispettorato del lavoro in un'indagine condotta nel 1971, occupa 4.110 minori, pari al 2 per cento dei 202 mila dipendenti controllati.

Per quanto riguarda la Lombardia, durante l'inchiesta condotta dall'ispettorato in un periodo di cinque settimane nel 1971, sono stati registrati 977 casi di lavoro minorile.

Limitando l'analisi alla provincia di Milano, si rileva che nell'anno solare 1971 sono state elevate, per lavoro minorile 1.135 contravvenzioni, così suddivise: 280 (primo trimestre), 377 (secondo trimestre), 210 (terzo trimestre), per un totale di 1.135 casi.

Ma, queste cifre non esprimono nei giusti termini la disumana realtà di un lavoro, fondato sullo sfruttamento delle « braccia corte ».

Il fenomeno è molto più ampio, e si snoda sulle impalcature mal protette dei cantieri, tra torni che avvolgono le fragili dita, tra i motori e le leve delle officine meccaniche, in un assurdo caleidoscopio tinteggiato di sangue.

Per queste considerazioni, l'interrogante chiede quali iniziative il ministro intenda adottare per stroncare la piaga del lavoro minorile ed il ripetersi di queste tragedie, di cui Romeo Longhi è solo l'anello di una terrificante catena. (4-00343)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Bergamo ha svolto una tempestiva ed approfondita inchiesta per l'accertamento delle cause che hanno determinato l'infortunio mortale sul lavoro, di cui è stato vittima il minore Romeo Longhi, riferendone poi le risultanze all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle relative responsabilità.

Per quanto riguarda, in generale, il problema della tutela del lavoro minorile, è già noto all'interrogante che gli uffici periferici di questo Ministero hanno da tempo intensificato la loro azione di controllo su tutto il territorio nazionale per combattere l'occupazione abusiva dei minori e degli adolescenti; tuttavia, il fenomeno non può certo essere eliminato con interventi di carattere repressivo, in quanto i suoi molteplici aspetti richiedono l'adozione di numerose iniziative di carattere sociale, assistenziale ed economico.

Occorrerà, anzitutto, in tale settore, coordinare l'attività del Ministero del lavoro con quella degli altri ministeri interessati e, in particolare, con l'attività del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'interno

ed ora con l'apposito Ministero per la gioventù, creare cioè una piena armonia di indirizzi nel campo della specifica protezione del fanciullo e quindi in prospettiva dei giovani lavoratori determinando un raccordo fra il mondo della scuola e quello del lavoro. Occorrerà, altresì, intervenire per creare un reale coordinamento tra legislazione protettiva del lavoro e legislazione scolastica eliminando il vuoto di un anno tra la fine dell'obbligo scolastico e l'età minima di ammissione al lavoro.

È necessario anche creare una scuola a tempo pieno, completamente gratuita, che garantisca effettivamente il diritto allo studio a tutti i ragazzi, specie a quelli che per ragioni economiche non possono proseguire gli studi e istituire in ogni comune un servizio sociale cui affidare il compito di svolgere permanentemente tutti i possibili interventi assistenziali ed educativi atti a rimuovere nei genitori le cause che determinano l'avviamento precoce al lavoro tenuto conto che spesso l'occupazione del fanciullo non è un fatto esclusivamente economico ma che lo diviene come conseguenza di una mentalità retrograda.

Un sistema di incentivi economici, collegato all'erogazione degli assegni familiari, tendente al recupero di giovani predisposti all'abbandono della scuola media, potrebbe offrire alle famiglie più indigenti una « indifferenza » economica fra la continuazione degli studi ed il così poco remunerativo avviamento precoce al lavoro.

Per quanto riguarda poi l'attività dell'ispettorato, verranno istituzionalizzati gli incontri con i rappresentanti degli enti locali, con le organizzazioni provinciali dei lavoratori e con i provveditorati agli studi al fine di utilizzare sul piano operativo i risultati dell'azione ispettiva.

Sarà, infine, opportuno adottare tutte quelle iniziative per sensibilizzare, periodicamente, l'opinione pubblica nazionale, sul doloroso fenomeno e responsabilizzare i genitori scoraggiando i datori di lavoro che violano la legge spesso ritenuti, a torto, dei benefattori nei confronti delle famiglie.

Seguendo le direttrici sopraccennate, si assicura che il Ministero del lavoro non mancherà di svolgere ogni possibile azione per eliminare, nei limiti del possibile, la piaga dello sfruttamento del lavoro minorile.

Il Ministro: COPPO.